

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Ordinanza n. 30/2021

Gaggio Montano, li 12/08/2021

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO 2021

IL SINDACO

- considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata dai possibili sprechi, soprattutto durante la stagione estiva quando aumenta la criticità rispetto all'utilizzo delle risorse idriche;
- Dato atto che le alte temperature degli ultimi mesi e la scarsità di precipitazioni hanno comportato un importante incremento dei consumi idrici, interessando anche gli acquedotti pedecollinari e montani alimentati da fonti locali a carattere stagionale e/o le infrastrutture più vulnerabili;
- Ravvisata la necessità di adottare misure finalizzate a governare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;
- ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra domestico;
- visto il decreto 152/2006 e s.m.i. art. 98 e 144 il quale dispone che *"Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità."*;
- Visti gli articoli 61 e 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna;
- Visti gli art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- per il periodo dal **12 agosto 2021 fino al 30 settembre 2021** durante la **fascia oraria fra le ore 8.00 e le 20.00**, il divieto di prelievo della rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte le attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana ;

- il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto.

INVITA

- la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

DISPONE

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D.Lgs TUEL 267 da €. 25,82 a € 258,82 ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche e integrazioni fatti salvi i casi più gravi o in caso di recidiva l'applicazione dell'art. 650 del C.P..

Dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line e in tutte le bacheche del territorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico;

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR di Bologna entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e/o notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

Tanari Maria Elisabetta

Maria Elisabetta Tanari

